

«Art. 8 – Responsabilità dei servizi – Incarichi per posizioni organizzative.

1. Nel Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al c. 3 dell'art. 51 sono svolte dai Responsabili dei Servizi. Spettano ad essi tutti i compiti di cui all'art. 51 della L. 142/90 come modificata dall'art. 49 della L. 127/97.

2. I responsabili dei servizi vengono nominati dal Sindaco sulla base di un rapporto fiduciario e secondo principi e professionalità e responsabilità individuando di norma tra i dipendenti di ruolo in possesso della più alta Categoria presente nell'Ente Cat. D e fatta salva la competenza della Giunta comunale in tema di individuazione dei responsabili ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 77/95 e s.m.i.

La nomina ha validità annuale, è motivatamente revocabile e mantiene la sua efficacia sino all'approvazione del nuovo P.E.G., nel quale sarà confermata la nomina.

In assenza di Responsabile di Servizio in caso di posto vacante o in caso di assenze temporanee del Responsabile di Servizio, le funzioni vengono svolte dal Responsabile di altro servizio e da Personale di Cat. C facente parte del Servizio stesso nominato dal Sindaco; in assenza di detta nomina, dal Segretario Comunale.

In caso di prolungata assenza per malattia superiore a 30 giorni consecutivi, il Sindaco può procedere alla revoca della responsabilità del Servizio e, per l'effetto, nominare nuovo responsabile.

3. I responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano – anche in contraddittorio – con attività istruttoria e di analisi con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficacia di gestione.

4. I responsabili dei servizi, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro proprio del servizio, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari e nella gestione del personale di servizio.

5. Ai responsabili dei Servizi possono essere conferiti dal Sindaco incarichi per le posizioni organizzative ed attribuita un'indennità di posizione ai sensi dell'art. 51 c. 3 ter della L. 142/90 e retribuzione di risultato ai sensi e nei limiti dell'art. 10 del C.C.N.L. Accordo sull'Ordinamento Professionale 1998/2001.

I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative sono soggetti a valutazione anche in base a criteri e procedure di seguito determinate dall'Ente.

6. Alla Giunta Comunale compete l'affidamento degli obiettivi di gestione ai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 77/95, in sede di adozione di P.E.G.

7. Il Responsabile può essere individuato:

a) nell'ambito dei dipendenti dell'ente in possesso di profilo e qualifica professionale idonea;  
b) in un dipendente di altro ente locale autorizzato a prestare la propria collaborazione con il Comune;

c) con soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (art. 51 – comma 5 Legge 142/90);

d) con soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nei limiti di cui al comma 5 bis dell'art. 51, Legge n. 142/90, così come introdotto dall'art. 6, comma 4, Legge n. 127/97;

e) ai componenti dell'organo esecutivo come previsto dall'art. 53 comma 23 Legge n. 388/2000 e successiva modifica art. 29, comma 4, Legge n. 448/2001.

Nel caso di gestione convenzionata o associata di funzioni o servizi e rinviata ai relativi atti costitutivi la regolamentazione sulla nomina dei Responsabili».

**Adottato con G.C. N.09 del 13.01.2017**

**In sostituzione integrale dell'articolo pari numero precedentemente adottato**

